

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

PARERE N. 25 DEL 08.10.2010

IL QUESITO

Il Consulente del Lavoro non può essere apprendista

Il contratto di apprendistato è incompatibile con lo svolgimento di attività proprie della professionalità disciplinata dalla legge n. 12/79 cui vi si addica un soggetto in possesso del titolo professionale acquisito superando l'esame di abilitazione.

Il contratto di apprendistato, nelle sue diverse forme, rappresenta il tipico contratto di lavoro a causa c.d. "mista", in considerazione del fatto che al consueto sinallagma prestazione di lavoro vs. retribuzione, si aggiunge l'ulteriore elemento della formazione professionale, essendo tale rapporto destinato all'insegnamento necessario al raggiungimento della capacità tecnica propria del lavoratore qualificato. Lo svolgimento della attività professionale tipica del Consulente del Lavoro può atteggiarsi in diverse forme: individuale, associato, societario (art. 3 del Codice Deontologico, Del. CNO n. 209 del 3 ottobre 2008), nonché nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato (art. 32 Codice Deontologico, cit.).

In ogni caso, il Consulente del Lavoro abilitato all'esercizio della professione, deve rendere la stessa "sotto la propria direzione e responsabilità personale, in conformità al principio di *professionalità specifica*" (art. 3 Codice Deontologico).

È evidente pertanto che il Consulente del Lavoro, ha già avuto – e formalmente riconosciuta – la necessaria e fondamentale adeguata formazione professionale attraverso il percorso che lo ha condotto all'abilitazione a partire dal titolo di accesso (Laurea) ed attraverso il periodo di praticantato.

Detta professionalità, dichiaratamente individuata nella sua specificità, renderebbe perciò superfluo un presunto addestramento pratico che si risolverebbe nello svolgimento di mansioni corrispondenti alle competenze già possedute.





Scarso pregio avrebbe pertanto la riconduzione di un rapporto di lavoro con oggetto la prestazione professionale offerta dal Consulente del Lavoro ad un contratto di apprendistato, che sarebbe privo di un effettivo contenuto formativo, essendo il Consulente già in possesso della formazione specifica necessaria. Il contratto di apprendistato così stipulato, si risolverebbe altrimenti in un mero espediente per assoggettare il rapporto ad un regime contributivo fortemente agevolato, in forza di una dichiarazione negoziale meramente qualificatoria, *praeter legem*, prescindendo dal contenuto concreto del rapporto di lavoro instaurato, e perciò da respingere.

Fondazione Studi IL PRESIDENTE Rosario De Luca